

Codice A1821A

D.D. 21 luglio 2021, n. 2114

Fornitura di capannone a struttura metallica, con copertura automontante, destinato alla sede del Presidio regionale di Protezione Civile di Verbania. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 così come modificato dalla Legge n. 120/2020. Determinazione a contrarre. Spesa di Euro 85.400,00 con prenotazione sul capitolo 210537/21 e impegno di € 30,00 sul cap. 210537..



ATTO DD 2114/A1821A/2021

DEL 21/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Fornitura di capannone a struttura metallica, con copertura automontante, destinato alla sede del Presidio regionale di Protezione Civile di Verbania. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 così come modificato dalla Legge n. 120/2020. Determinazione a contrarre. Spesa di Euro 85.400,00 con prenotazione sul capitolo 210537/21 e impegno di € 30,00 sul cap 210537/21 per ANAC. CIG 88361215B8

Premesso che:

il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” attribuisce specifiche competenze alle Regioni e Province Autonome, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, per l’organizzazione dei sistemi di protezione nell’ambito dei rispettivi territori;

l’art. 11, comma 1 lett. h), del suddetto Decreto dispone, in particolare, che le Regioni e Prov. Autonome provvedano alla preparazione, gestione ed attivazione della Colonna Mobile regionale;

Considerato che:

le attività di sviluppo e potenziamento delle dotazioni logistiche della Colonna Mobile regionale, negli anni recenti, hanno comportato rilevanti problematiche di ricovero negli attuali fabbricati presenti presso le sedi dei Presidi regionali di Protezione Civile, ubicati ad Alessandria, Druento (TO), Vercelli, Verbania e Fossano (CN);

le attuali disponibilità di spazi al coperto non sono, attualmente, più in grado di garantire il ricovero di tutti i veicoli ed attrezzature in dotazione alla Protezione Civile regionale, e alle Organizzazioni

di Volontariato convenzionate, e risulta, a maggior ragione, difficoltosa l'esecuzione delle attività di piccola manutenzione e verifica di efficienza delle attrezzature in pronta partenza;

nello specifico, la sede del Presidio regionale di Verbania presenta, attualmente, particolari condizioni di scarsità di spazi, ed occorre prevedere la possibilità di montaggio di una tensostruttura, con rinforzo per carico neve, idonea al ricovero di veicoli stradali e macchine operatrici in pronta partenza;

per tali motivazioni, risulta necessario provvedere all'acquisto di un capannone a struttura metallica, dotata di copertura automontante, rinforzata per il carico neve, di dimensioni 12 x 30 m ed altezza minima 4,10 m, e dotata delle necessarie zavorre in cls nonché degli idonei sistemi di controventamento dei pilastri per assicurare la stabilità della struttura;

Ritenuto conseguentemente necessario avviare le procedure per acquisire il servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020;

Dato atto che CONSIP S.p.A. e i soggetti aggregatori della Regione Piemonte (SCR s.p.a.) non hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell'amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all'art.1 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012);

Visto il Progetto della fornitura, redatto dall'Ing. Caffarengo in data 19/07/2021 (ai sensi dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico illustrativa
- calcolo della spesa e prospetto economico complessivo
- capitolato speciale d'appalto;

Visto il Disciplinare di gara e suoi allegati (All. 2.1 DGUE, All. 2.2 Dichiarazione sostitutiva unica, All. 2.3 Patto d'integrità appalti Regione Piemonte);

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno";

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020, così come modificato dalla Legge n. 120/2020, procedendo con una RDO aperta nel Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di "BENI-MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE";

Precisato che:

le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePA, nel progetto di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei suoi allegati;

ritenuto di effettuare la scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L.76/2020, così come modificato dalla Legge n. 120/2020;

l'importo previsto per l'acquisizione della fornitura di cui sopra è stimato in € 70.000,00 o.f.e., oltre a € 15.400,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

considerato che risulta necessario prenotare sul cap. 210537 del Bilancio finanziario di previsione 2021-2023, la somma complessiva di € 85.400,00 o.fi., a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione, così come segue:

- € 85.400,00 sul capitolo 210537 del Bilancio finanziario di previsione 2021-23, annualità 2021;

la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

considerato, altresì, che risulta necessario impegnare € 30,00 sul capitolo 210537/21 per il contributo a favore dell'ANAC (Cod. benef 297876);

preso atto che

sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 210537 delle uscite di bilancio relativamente all'esercizio finanziario 2021, nonché la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 05/04/2019;

con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice "A1821A" inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"
- Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i."
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

determina

1. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio;
2. di approvare il progetto, parte integrante della presente determinazione, della fornitura di n.1 capannone a struttura metallica, con copertura automontante, redatto dall'Ing. Daniele Caffarengo in data 19/07/2021 (ai sensi dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa e prospetto economico complessivo, capitolato speciale d'appalto;
3. di dare atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno";
4. di approvare il Disciplinare di gara con i suoi allegati (All. 2.1. DGUE, All. 2.2 Dichiarazione sostitutiva unica, All. 2.3 Patto d'integrità appalti Regione Piemonte);

5. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 così come modificato dalla Legge n. 120/2020, con l'impiego del Mercato elettronico della P.A., mediante RDO aperta - invitando i soggetti iscritti al bando "BENI-MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE" - per l'importo di € 70.000,00 o.f.e. quale importo soggetto a ribassod'asta, per l'acquisizione di una fornitura di n. 1 capannone a struttura metallica, con copertura automontante;
6. di approvare le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePa;
7. di effettuare la scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L.76/2020 così come modificato dalla Legge n. 120/2020;
8. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
9. di prenotare sul cap. 210537 del Bilancio finanziario di previsione 2021-2023, la somma complessiva di € 85.400,00 o.f.i., a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione, così come segue:
 - € 85.400,00 sul capitolo 210537 del Bilancio finanziario di previsione 2021-23, annualità 2021;

la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

10. di impegnare considerato, altresì, che risulta necessario impegnare € 30,00 sul capitolo 210537/21 per il contributo a favore dell'ANAC (Cod. benef 297876);
11. di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
12. di dare atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 210537 delle uscite di bilancio relativamente all'esercizio finanziario 2021, nonché la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 05/04/2019;
13. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione 'Amministrazione Trasparente', ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente

Beneficiario: creditore determinabile successivamente

Importo: € 85.400,00 o.f.i.

Dirigente responsabile: Francescantonio DE GIGLIO

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a)

del D.L.76/2020 così come modificato dalla Legge n. 120/2020.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del D.Lgs. n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo)

Il funzionario estensore
Ing. Daniele CAFFARENGO

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

ALL.2

**DISCIPLINARE DI GARA
FORNITURA DI N. 1 CAPANNONE A
STRUTTURA METALLICA, CON COPERTURA
AUTOMONTANTE, DESTINATO ALLA SEDE DEL
PRESIDIO REGIONALE DI VERBANIA
CIG 88361215B8**

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	2
2. CHIARIMENTI	3
3. COMUNICAZIONI	3
4. REQUISITI	3
5. GARANZIA PROVVISORIA	4
6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	4
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	4
8. SOCCORSO ISTRUTTORIO	5
9. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	6
10. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA	6
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	6
12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed OFFERTA ECONOMICA	7
13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	8
14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	8
15. ULTERIORI INFORMAZIONI	9

L'affidamento avverrà mediante procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, procedendo mediante RDO aperta nell'ambito del Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di SERVIZI alle Pubbliche Amministrazioni, nell'iniziativa "BENI-MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE".

Responsabile del procedimento: Arch. Francescantonio De Giglio

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Protezione Civile, Corso Marche, 79 – 10146 Torino, Tel. 011 4326600, PEC protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto dell'appalto è specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché è richiesta la fornitura di un unico capannone.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della fornitura ai sensi dell'art. 106), comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito chiamato "Codice").

Per quanto non disciplinato con il presente documento e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio alla documentazione nel Bando MePA di cui alla RDO, in particolare alle "Condizioni generali di Contratto" e al "Capitolato Tecnico" della stessa.

Non essendo stata riscontrata la presenza di rischi, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto, non sussistono costi per la sicurezza se non quelli ordinari aziendali esclusivamente in carico all'Affidatario.

L'importo a base d'asta è di € 70.000,00 ofe.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio, ai sensi dell'art. 32 c.8 del Codice, alla prestazione contrattuale in via d'urgenza con clausola risolutiva espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nonché si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di sopraggiunte nuove esigenze da parte dell'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, di assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

E' a carico del affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'Affidatario, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in italiano da inoltrare tramite l'area comunicazione della piattaforma MePA entro le ore 15:00 del 03/8/2021.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 c. 5 del Codice, nonché le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite a tutti i fornitori invitati tramite la piattaforma MePA o via pec.

4. REQUISITI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti soggettivi che devono

essere attestati nella dichiarazione sostitutiva DGUE allegata, specificatamente nella parte II (sezioni A,B,C,D), nella parte III (sezioni A,B,C,D), nella parte IV (qualora il concorrente possieda tutti i requisiti richiesti nel presente Disciplinare può dichiararlo barrando direttamente la sezione a) e nella la parte VI. Per quanto riguarda i requisiti idoneità professionale è richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il requisito iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto:

- a.) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete;
- b.) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art.45, comma 2,lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici

5. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art.1 c.4 del D.L. 76, così come convertito dalla Legge 120/2020, non si richiede garanzia provvisoria.

6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, trattandosi di appalto inferiore a € 150.000,00.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta alla presente procedura, completa di tutti i suoi allegati, è redatta in formato digitale utilizzando unicamente la piattaforma MePA

I documenti devono essere in formato digitale PDF e firmati digitalmente.

L'offerta dovrà essere presentata tramite la piattaforma MEPA entro le ore 18:00 del giorno 07/8/2021.

L'offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

L'offerta è composta da:

- "Documentazione amministrativa"
- "Offerta economica"

redatta in formato digitale in PDF firmato digitalmente o tramite modello predisposto dalla piattaforma MePA firmato digitalmente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE (ALL.2.1), l'ALL.2.2, l'ALL. 2.4 dichiarazione sulla tracciabilità e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, in formato digitale in PDF e firmate digitalmente.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, il concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE ALL. 2.1, la dichiarazione sostitutiva ALL. 2.2 e il PASSOE, oltre ad eventuale documentazione a corredo, in formato PDF e firmato digitalmente.

A corredo dell’offerta, il concorrente deve fornire una scheda descrittiva/brochure del capannone offerto, con descrizione dei dati tecnici e dimensionali, in grado di chiarire con certezza e dettaglio le caratteristiche costruttive e funzionali del prodotto offerto.

La verifica della congruità di tale scheda descrittiva/brochure sarà propedeutica all’accettazione dell’offerta stessa.

Si precisa, inoltre, che ciascun operatore economico invitato è tenuto a fornire il codice “PASSoe” relativo al CIG della procedura in oggetto al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass> da inserire nella busta amministrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP.

10. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica deve essere predisposta, a pena di esclusione, secondo il modello predisposto dal MePA.

Con la presentazione dell’offerta e in caso di aggiudicazione l’operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’ Appalto e nell’Offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento, indeterminate, parziali, plurime, pari a zero.

In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a., se attive al momento dell’aggiudicazione e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.

L’operatore economico deve specificare nell’offerta l’importo senza IVA.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 c.3 del D.L.76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione e si riserva altresì la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed OFFERTA ECONOMICA

L'apertura in seduta pubblica delle offerte avverrà tramite piattaforma MePA il giorno **28/8/2021 alle ore 10:30**. Tali operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

L'orario e il giorno di eventuali successive sedute sarà comunicato ai concorrenti per mezzo della funzione comunicazioni della piattaforma MEPA.

Qualora venga accertato che, sulla base di univoci elementi, vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad informarne il RUP ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora la migliore offerta economica venga presentata da 2 o più concorrenti, gli offerenti saranno invitati a una rinegoziazione tramite presentazione di sola offerta economica in una analoga RDO.

La graduatoria definitiva viene trasmessa al RUP al fine della formulazione della stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.

L'offerta presentata è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta tutte le condizioni contenute nel presente documento e nel CSA, che si considerano tacitamente sottoscritte e si impegna ad espletare la fornitura nel rispetto delle ordinanze e norme che sono state emesse o verranno emesse in funzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero di

offerte pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.

13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.L.76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia**, individuata ai sensi dell'art. 97 c. 2, 2bis e 2ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta migliore, chiudendo le operazioni di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In considerazione dell'estrema urgenza della fornitura, l'Amministrazione aggiudicatrice provvede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, disponendo di effettuare le verifiche dei requisiti relativi alla partecipazione alla procedura, come autocertificati dagli operatori economici aggiudicatari in sede di presentazione delle offerte, con le modalità previste dall'art. 163, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di esito negativo, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stipula del contratto avverrà in modalità elettronica, con l'utilizzo del modello prodotto dal MePA, **successivamente all'avvio dell'esecuzione in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 c.8 del Codice**, previa presentazione della documentazione richiesta in sede di offerta (dichiarazione sostitutiva, DGUE) ed a seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dalla legge in capo agli aggiudicatari e all'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine di cui all'art.32, c.8 del Codice o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (Dlgs 156/2011), la stazione appaltante procede all'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

15. ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel rispetto della misura 6.10 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura 6.14 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che si considera tacitamente accettato dall'aggiudicatario. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con la fornitura affidata.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera invito si richiamano i contenuti del Codice.

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

CAPANNONE A STRUTTURA METALLICA, A COPERTURA AUTOMONTANTE

CIG 88361215B8

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Le attività di sviluppo e potenziamento delle dotazioni logistiche della Colonna Mobile regionale, negli anni recenti, hanno comportato rilevanti problematiche di ricovero negli attuali fabbricati presenti presso le sedi dei Presidi regionali di Protezione Civile, ubicati ad Alessandria, Druento (TO), Vercelli, Verbania e Fossano (CN);

le attuali disponibilità di spazi al coperto non sono, attualmente, più in grado di garantire il ricovero di tutti i veicoli ed attrezzature in dotazione alla Protezione Civile regionale, e alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, e risulta, a maggior ragione, difficoltosa l'esecuzione delle attività di piccola manutenzione e verifica di efficienza delle attrezzature in pronta partenza;

nello specifico, la sede del Presidio regionale di Verbania presenta, attualmente, particolari condizioni di scarsità di spazi, ed occorre prevedere la possibilità di montaggio di una tensostruttura, con rinforzo per carico neve, idonea al ricovero di veicoli stradali e macchine operatrici in pronta partenza;

per tali motivazioni, risulta necessario provvedere all'acquisto di un capannone a struttura metallica, dotata di copertura automontante, rinforzata per il carico neve, di dimensioni 12 x 30 m ed altezza minima 4,10 m, dotata delle necessarie zavorre in cls nonché degli idonei sistemi di controventamento dei pilastri, per assicurare la stabilità della struttura;

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno".

Considerato che:

CONSIP S.p.A. e i soggetti aggregatori della Regione Piemonte (SCR s.p.a.) non hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto, si può procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell'amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all'art.1 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012);

Si ritiene, pertanto, necessario avviare le procedure per acquisire il servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020.

QUADRO ECONOMICO

PRESTAZIONI PREVISTE	
- Fornitura di n. 1 capannone a struttura metallica di dim. 12,00 x 30,00 m ed altezza utile ingresso 4,10 m, con copertura automontante, corredato di teli laterali e tetto con rinforzo per carico neve, portoni scorrevoli di ingresso, zavorre in cls, contropiastre per le basi dei pilastri e sistemi di controventamento per assicurare la stabilità della struttura	€ 70.000,00
- Importo oneri sicurezza per riduzione interferenze (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
Sommano (A)	€ 70.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
- IVA 22% su A	€ 15.400,00
Sommano (B)	€ 15.400,00
Sommano in totale (A+B)	€ 85.400,00

Torino, 19/07/2021

CAFFARENGO

Il Progettista
Ing. Daniele



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Protezione Civile*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI N. 1 CAPANNONE METALLICO
A COPERTURA AUTOMONTANTE**

CIG 88361215B8

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Condizioni del servizio.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto.....	4
Art. 5 – Durata del contratto.....	4
Art. 6 – Importo del contratto.....	4
Art. 7– Caratteristiche e requisiti del servizio.....	4
Art. 8 – Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva.....	6
Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	6
Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 12 – Subappalto.....	8
Art. 13 – Tutela dei lavoratori.....	9
Art. 14 – Sicurezza.....	9
Art. 15 – Proprietà dei prodotti.....	9
Art. 16 – Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 17 – Garanzia definitiva.....	10
Art. 18 – Obblighi assicurativi.....	11
Art. 19 – Penali.....	11
Art. 20 – Risoluzione del contratto.....	12
Art. 21 – Recesso.....	12
Art. 22 – Definizione delle controversie.....	12
Art. 23 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 24 – Spese contrattuali.....	12
Art. 25 – Norma di chiusura.....	13

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 capannone metallico a copertura automontante, per le esigenze operative e di organizzazione logistica della Colonna Mobile regionale.
2. La fornitura oggetto d'appalto risponde alle necessità di disporre di strutture temporanee da adibire a ricovero per i veicoli ed attrezzature della Colonna Mobile regionale, in particolare per la sede logistica del Presidio regionale di Verbania.
3. La Ditta aggiudicataria sarà l'unica responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la realizzazione della fornitura, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

Art. 2 – Condizioni della fornitura

1. La fornitura di cui all'art. 1 dovrà essere consegnata presso la sede del Presidio regionale di Verbania – via dell'Industria 19/B – 28924 Verbania (Fondotoce).
2. I termini di consegna sono pari a **60 giorni naturali e consecutivi** dalla data di stipula del contratto su piattaforma MePA, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione in via d'urgenza ai sensi art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'appaltatore è tenuto a garantire:
 - La consegna del **Manuale di uso e manutenzione** (in lingua italiana), con gli schemi di montaggio della struttura, e le relative prescrizioni di sicurezza in fase di montaggio.
 - La consegna del **Certificato di idoneità statica** per la struttura oggetto di fornitura, ai sensi DD.MM. 15/07/1985 e 20/09/1985, redatto a firma di ingegnere abilitato.
 - La consegna della **Relazione di calcolo** per la struttura oggetto di fornitura, redatta a firma di ingegnere abilitato.
 - La **Garanzia** per la fornitura, valevole per ogni suo componente, pari **almeno a 24 mesi**, con decorrenza dalla data di consegna dell'unità all'Amministrazione appaltante.
4. La fornitura sarà quindi corredata della suddetta documentazione, che sarà presentata all'Amministrazione appaltante in fase di consegna della fornitura.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato, e alle clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta economica dell'Appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 – Durata del contratto

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
1. L'importo del contratto risulterà dall'offerta presentata sulla base d'asta di € 70.000,00 IVA esclusa.

Art. 7– Caratteristiche e requisiti del servizio

La fornitura richiesta consiste in n. 1 unità capannone metallico a copertura automontate, in acciaio zincato a caldo, componibile a terra ed innalzabile con meccanismo di sollevamento inserito nei pilastri, senza intervento di mano d'opera specializzata né mediante l'uso di scale, gru o carrelli.

Di seguito vengono elencate le specifiche tecniche e dimensionali.

Struttura metallica prefabbricata in tubolari e tubi di acciaio S235JR zincati a caldo, con copertura automontante in teli di spalmato PVC bianchi plastificati e ignifughi almeno "Classe II".

Dimensioni

Larghezza volta: 12,00 m
Lunghezza capannone: almeno 30,00 m
Altezza pilastri: almeno 4,50 m
Altezza utile in gronda: almeno 4,10 m

Pilastri a sezione quadrata con predisposizione di adeguati fori per il fissaggio al suolo, ovvero alle contropiastre di appoggio delle zavorre

Pareti laterali: scorrevoli per l'intero perimetro.

Porte: n. 2 di dimensioni tali da consentire l'accesso di autoveicoli di larghezza pari 2,60 m ed altezza di 4,10 m

Telo di copertura e pareti: realizzati in tessuto spalmato PVC plastificato bianco, avente classe di reazione al fuoco pari almeno a "Classe II" e grammatura 650 g/m².

Zincatura a caldo secondo le norme UNI 5744/66.

Accessori e requisiti richiesti

1. Capannone rinforzato per tenuta neve fino a 1,5 kPa (150 kg/m²), che dovrà potersi solidamente ancorare al suolo mediante controventi in nylon.
2. Resistenza ad azione del vento con velocità fino a 28 m/s (100 km/h).
3. Predisposizione messa a terra a norme CEI 81.1, schema di montaggio, certificato di idoneità statica, relazione di calcolo e collaudo a firma di ingegnere abilitato.
4. N. 12 zavorre cubo in calcestruzzo armato dimensioni indicative 75 x 75 x 75 cm, con spigoli smussati e dotate di catarifrangenti su ogni lato.
5. n. 12 contropiastre in acciaio zincato di dimensioni indicative 140 x 60 cm, e spessore di almeno 1,5 cm, dotate di barre filettate per il fissaggio, mediante serraggio dei dadi, alle basi dei pilastri
6. Grondina di scarico in plastica da fissare lungo i lati comuni.
7. Foro con manichetta per generatore mobile di aria calda.
8. Contenitori per stivaggio strutture.

9. Kit per ancoraggio, composto da cinghie in nylon con cricchetto e picchetti (diam. 32 mm e lunghezza 100 cm) in quantità adeguata per il regolare ancoraggio della struttura su terreni di medio/buona compattezza.
10. Teli in colore bianco ed applicazione dei loghi istituzionali secondo le indicazioni del Settore (secondo il layout indicativo sotto riportato). I loghi verranno richiesti sia sulle lunette fronte-retro (altezza 600 mm circa) che sul bordo alto delle pareti laterali (altezza 1200 mm circa).
11. Marcatura CE secondo norma EN 1090.



Le dimensioni sono indicative, e la distanza tra i due loghi verrà confermata a seguito di proposta di layout da parte della ditta aggiudicataria. Le immagini dei loghi verranno fornite contestualmente alla stipula del contratto.

[Art. 8 – Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva](#)

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il DEC effettua la verifica delle prestazioni in corso di esecuzione al fine di accertare che le relative prestazioni siano state effettuate, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, ed entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità.

[Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso](#)

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della verifica di conformità della fornitura come da art.8 del CSA, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo della fornitura eseguita e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudato (ove previsto).

[Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto](#)

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

[Art. 11– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto](#)

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle

leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 12 – Subappalto

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come aggiornato dall'art. 49 c. 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
3. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 13 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 14 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni del presente CSA.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 15 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art.11 della Legge 22 aprile 1941, n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

[Art. 16 – Trattamento dei dati personali](#)

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.
2. I dati personali forniti alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)".
3. I dati personali riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali necessari per adempiere al contratto stesso. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla procedura in oggetto. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa al procedimento di acquisizione in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
4. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
5. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
6. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
7. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
8. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 18 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 19 – Penali

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall'Amministrazione appaltante, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Nella nota di contestazione, oltre all'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, sarà fissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non ritenute valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata risposta, applicherà le penali previste.
2. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione di qualsiasi fattura emessa dalla Ditta aggiudicataria. In alternativa, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, ed in tal caso la Ditta aggiudicataria è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

3. L'Amministrazione appaltante si riserva, quindi, il diritto di applicazione di una penale nella misura dell'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, posto che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

[Art. 20 – Risoluzione del contratto](#)

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

[Art. 21 – Recesso](#)

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

[Art. 22 – Definizione delle controversie](#)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

[Art. 23 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari](#)

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai fini di cui alla L 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 1, della legge 136/2010).
3. I corrispettivi della fornitura saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica riportante il relativo Codice identificativo di gara (CIG) a: Regione Piemonte, Direzione

Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile (codice A1821A) Corso Marche 79 – 10146 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) codice IPA V3QQD9.

[Art. 24 – Spese contrattuali](#)

1. L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

[Art. 25 – Norma di chiusura](#)

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto che verrà generato dalla piattaforma MePA, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Torino, 19/07/2021

Il funzionario estensore

Ing. Daniele CAFFARENGO